

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

Roma, 14.03.2011

Alla Presidente
del Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
Via del Viminale, 43
00187 - ROMA

email: info@cnoas.it
g.difilippo@cnoas.it

Oggetto: *Professionista “operatore sociale” componente le commissioni previste dalla Legge n. 104/92 e dalla Legge n. 68/99.*

Riscontro la richiesta, di cui al Quesito n. 1 della Sua Nota 07.02.2011 Prot. n. 339/2011, di una interpretazione di indirizzo che indichi chi sia il professionista chiamato “operatore sociale” nelle Commissioni istituite dalla Legge 104/92 e dalla Legge 68/99 per il riconoscimento dell’handicap e della disabilità, operatore che a Suo avviso “non può che essere l’assistente sociale”.

Ritengo opportuno premettere che la generica denominazione “operatore sociale” indica coloro, compresi i professionisti appartenenti a ordini regolamentati come gli assistenti sociali, che si occupano del sociale, cioè di una utenza disagiata, e che l’individuazione del professionista genericamente indicato “operatore sociale” deve essere effettuata attraverso l’interpretazione della normativa, di legge o di regolamento, all’interno della quale l’espressione “operatore sociale” è impiegata: nel caso posto dal quesito, la normativa della Legge 104/92 e della Legge 68/99.

La Legge 104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” detta “i principi dell’ordinamento in materia di diritti,

integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art. 2), per tale indicando “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3 comma 1.).

L’art. 4 della Legge stabilisce che gli accertamenti della sussistenza dell’handicap “sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’art. 1 della Legge 15 ottobre 1990 n. 295”, norma, quest’ultima, che prevede commissioni composte da tre medici dei quali uno specialista in medicina legale e uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, “integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali”.

Ancora, il comma 1. dell’art. 5 “*Principi generali per i diritti della persona handicappata*” della legge 104/92 indica che la rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione della integrazione locale sono perseguite attraverso obiettivi finalizzati anche a: “d) assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere sanitaria e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione alla possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella società; e) assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, attivandone le potenziali capacità;...

Le rilevate finalità della Legge 104/92, di “integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”, l’esplicito riferimento a “un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” e l’ampio spazio assegnato più in generale agli aspetti sociali che investono le problematiche dei portatori di handicap riconducono immediatamente ai servizi sociali e all’esigenza, anche da Lei evidenziata, che il professionista “operatore sociale” che integra la componente sanitaria nella Commissione prevista dall’art. 4, possieda per preparazione e per attività professionale istituzionale la capacità di esprimere la valutazione non solo del soggetto interessato ma anche della situazione sociale complessiva che lo riguarda, valutazione richiesta alla Commissione.

L’assistente sociale appare la figura professionale di “operatore sociale” che più di ogni altra possiede di tale capacità

- per la sua preparazione professionale mirata all’apprendimento della scienza del sociale mediante corsi triennali di laurea classe 6 in scienze del servizio sociale ora di laurea classe L-39 Servizio sociale, e successivi corsi biennali di laurea specialistica classe

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165

57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali ora laurea magistrale classe LM-87 Servizio Sociale e politiche sociali;

- per l'attività professionale ad essa attribuita dalle norme dell'ordinamento, in particolare dall' articolo 1 della Legge 23.03.1993 n. 84 e dall'art. 21 del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 i quali, indicando le attività professionali dell'assistente sociale, stabiliscono, tra l'altro, che l'assistente sociale opera con autonomia di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone in situazioni di bisogno e di disagio, finalizzato essenzialmente al raggiungimento della integrazione sociale dei portatori di handicap, nel senso indicato dalla Legge 104/92, al cui accertamento è chiamata la Commissione di cui all'art. 4 della Legge 104/90.

A motivo di tale capacità l'assistente sociale può ormai considerarsi la figura portante del servizio sociale della stessa unità sanitaria locale del quale assume sempre più spesso la funzione dirigente.

Per tali ragioni ritengo che l'assistente sociale sia, anche a mio avviso, il professionista "*operatore sociale*" più idoneo a contribuire, nel contesto delle competenze dell'equipe socio-sanitaria componente la Commissione, alla individuazione degli aspetti sociali caratterizzanti l'handicap del soggetto interessato e quindi al raggiungimento dei fini perseguiti da tale Commissione.

Le considerazioni svolte per la composizione della Commissione prevista dall'art. 4 della Legge 104/92 possono ritenersi valere anche per quella del tutto simile prevista dalla Legge 68/99 che all'art. 4 comma 1. stabilisce: "*L'accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104*".

Anche la Legge 68/99 infatti "*ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato*" (art. 1 comma 1.).

Resto a Sua disposizione per eventuale ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Avv. Luigi Di Filippo

Prof. Avv. Luigi Di Filippo
Patrocinante in Cassazione

Roma - Via P. Bentivoglio, 30 - 00165